

CRAL FONDIARIA-SAI

STATUTO SOCIALE

Costituzione e scopi

Art. 1 - Il Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori della FONDIARIA-SAI, costituito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 20/05/1970 n. 300, è una associazione volontaria senza fini di lucro, i cui scopi sono quelli di promuovere ed attuare iniziative in favore degli iscritti nel campo culturale, ricreativo e sportivo, nonché la realizzazione di servizi ed opere sociali.

Art. 2 – Il CRAL FONDIARIA-SAI ha sede legale in Firenze e svolge la sua attività secondo le norme del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.

Oltre a quelle già presenti, potranno essere istituite sedi o dipendenze a cura del Consiglio Direttivo su delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il CRAL ha un proprio sito internet: www.cralfonsai.it

I soci

Art. 3 - L'iscrizione al CRAL FONDIARIA-SAI è aperta ai dipendenti ed ai pensionati delle aziende al Gruppo Fondiaria-SAI, delle aziende collegate al Gruppo, agli agenti del Gruppo ed ai loro dipendenti. L'iscrizione è aperta anche ai familiari, nei limiti previsti dall'art. 4.

Art. 4 - I soci possono essere ordinari, affiliati, onorari:

- sono soci ordinari i dipendenti delle aziende del Gruppo o collegate;
- sono soci affiliati i pensionati, gli agenti delle aziende del Gruppo, i dipendenti delle agenzie, il coniuge superstite di socio ordinario o affiliato;
- sono soci onorari i familiari (parenti entro il primo grado purché compresi nello stato di famiglia), il coniuge o il convivente dei soci ordinari ed affiliati ed i familiari dei pensionati che al momento del decesso erano soci.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annua e non hanno diritto al voto. Il direttivo ha facoltà di nominare altri soci onorari a proprio insindacabile giudizio.

NORMA TRANSITORIA: sono ammessi alla qualifica di socio ordinario, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, tutti i familiari di soci iscritti al 5/9/2005, in regola con il pagamento delle quote.

Il CRAL istituisce il “Gruppo Seniores” fra coloro che abbiano maturato almeno 10 anni di anzianità di servizio. L’adesione è volontaria ed espressa liberamente all’atto dell’iscrizione al CRAL e, annualmente, all’atto del rinnovo del tesseramento.

Il direttivo del CRAL designa, fra i soci Seniores, un Presidente ed un coordinamento che costituiscono l’organo Direttivo del Gruppo Seniores.

Il Direttivo del CRAL stabilisce la quota annuale di adesione al “Gruppo Seniores”.

Il Gruppo Seniores gode di ampia autonomia nella programmazione di iniziative specifiche per il personale anziano e nella ricerca di adesioni di persone meritevoli.

Art. 5 - Le domande di iscrizione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che verificherà la sussistenza dei requisiti statutari del richiedente e deciderà sull'ammissione.

Art. 6 - I soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione annua che, su proposta del Consiglio Direttivo, viene deliberata dall'Assemblea. La quota è dovuta per intero anche per frazioni di anno e il mancato pagamento determina la decadenza da socio.

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per:

- cessazione dal rapporto di lavoro per motivi diversi dal collocamento in quiescenza (gli esodati sono a tutti gli effetti parificati ai pensionati);
- dimissioni;
- mancato pagamento della quota annua;
- esclusione per gravi motivi, deliberata dal collegio dei probiviri.

In caso di perdita della qualifica di socio non saranno riconosciuti indennizzi o compartecipazioni di sorta.

Gli organi sociali

Art. 8 - Sono organi del CRAL:

- l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente,
- il Collegio dei Revisori,
- il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei Soci

Art. 9 - L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci (il diritto di voto è riservato ai soci ordinari ed affiliati) può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, non oltre il mese di aprile:

- a) per discutere e approvare il bilancio consuntivo e le proposte in ordine all'attività programmata per l'anno in corso;
- b) per provvedere, quando necessario, alla nomina della commissione elettorale incaricata di presentare le nuove liste elettorali indicando in tal caso il numero dei componenti il direttivo da eleggere;
- c) per approvare il regolamento del CRAL;
- d) per discutere gli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.

Può inoltre essere convocata su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci. In questo caso deve svolgersi entro venti giorni dalla data di consegna della richiesta.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità. Deve essere convocata per deliberare sulle modifiche statutarie o quando ne venga fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria deve anche essere convocata, per le delibere conseguenti, in caso di scioglimento del CRAL e per la nomina del liquidatore.

Art. 11 - La convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà essere comunicata, mediante avviso affisso in bacheca presso la sede del CRAL e pubblicato sul sito Internet, almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'avviso dovrà specificare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite, in prima convocazione, se vi partecipano la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Ai fini del quorum costitutivo si terrà conto anche dei soci presenti per delega.

Per le modificazioni al presente statuto, in prima convocazione, è prescritta la partecipazione in proprio o per delega della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea elegge il proprio presidente ed il segretario. Il presidente controlla la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni, il segretario ne redige i verbali che saranno sottoscritti dal medesimo e dal presidente. In entrambi i casi occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono di norma per voto palese; solo nel caso di voto sulle persone, potrà essere richiesto il voto segreto.

Copia del verbale dell'Assemblea dovrà essere affissa e tenuta a disposizione per 15 giorni presso la sede del CRAL per i soci che ne facessero richiesta di consultazione.

Art. 12 - Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante apposita lettera di delega.

Ciascun socio non può rappresentare più di venti soci; la validità delle deleghe sarà controllata dal segretario dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni *ed è composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 15 (quindici) membri ed eletti a maggioranza di voti.*

Esso nomina tra i membri eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l'Economo, l'eventuale Comitato Esecutivo.

I consiglieri possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi, dopo i quali non potranno candidarsi alla successiva elezione.

Se, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione chiamando alla carica il primo dei non eletti. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

La comunicazione dovrà essergli inviata per iscritto e parimenti per iscritto dovrà essere comunicata l'accettazione.

Art. 14 - Il Consiglio viene convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è indetta, di norma, con un preavviso di cinque giorni mediante avviso personale che porterà accluso l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in carica e, in caso di pari anzianità di nomina, dal più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni del consiglio sono redatti da un consigliere all'uopo nominato segretario, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario ed affissi entro dieci giorni presso la sede del CRAL per un periodo di quindici giorni.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del CRAL che non siano statutariamente riservati all'Assemblea e pertanto:

- formula i regolamenti interni;
- redige il bilancio consuntivo ed un programma di massima delle attività;
- dirige e regola il funzionamento del CRAL e ne determina le singole attività nei limiti e nelle forme previste dal bilancio e dallo statuto.

E' facoltà del Consiglio delegare i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e al Vicepresidente disgiuntamente ovvero ad uno o più consiglieri congiuntamente tra loro.

Il Consiglio Direttivo garantirà che tutte le attività poste in essere per il perseguimento degli scopi dell'associazione siano effettuate nel più scrupoloso rispetto della normativa vigente.

Il Presidente

Art. 16 - Il Presidente rappresenta legalmente il CRAL con uso della firma sociale nei confronti sia dei terzi che in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere più anziano in carica.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare al di fuori dei propri componenti un Presidente onorario con compiti eminentemente rappresentativi, il cui mandato potrà essere anche temporaneo e comunque non più duraturo di quello del Consiglio nominante.

Il Collegio dei Revisori

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri eletti contestualmente ai membri del Consiglio Direttivo, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili, con gli stessi vincoli dei consiglieri. Le attribuzioni del Collegio sono quelle stabilite dal Codice Civile in materia di società, in quanto compatibili.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 18 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti contestualmente ai membri del Consiglio Direttivo tra i soci che abbiano un'anzianità lavorativa all'interno di una o più aziende del Gruppo Fondiaria-SAI o collegate, superiore a quindici anni. Questi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili con gli stessi vincoli dei consiglieri.

Il rendiconto economico

Art. 19 – Il CRAL redige ed approva il rendiconto economico per ogni anno solare.

Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo presenta al Collegio dei Revisori il bilancio consuntivo con tutti i documenti giustificativi, ed affigge una copia del bilancio in tutte le sedi delle Società. Il bilancio consuntivo verrà sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione accompagnato da una relazione redatta dal Collegio dei Revisori.

Il bilancio deve rimanere depositato presso la sede sociale, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei soci.

La commissione e il regolamento elettorale

Art. 20 - La commissione elettorale, nominata ai sensi dell'art. 9, si compone di cinque soci, non candidabili agli organi collegiali.

Il suo compito è quello di provvedere a:

- indire le elezioni;
- compilare le liste dei candidati alle cariche del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, esponendole nella sede del CRAL e pubblicandole sul sito internet almeno dieci giorni prima delle elezioni;
- presiedere alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio verbalizzando i risultati ottenuti dai vari candidati. A parità di voti verrà data la precedenza al socio con maggiore anzianità sociale.

Ogni socio ha diritto di votare per un numero massimo di due terzi di candidati rispetto agli eleggibili per il Consiglio Direttivo e di due candidati per il Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

Disposizioni generali

Art. 21 - L'iscrizione al CRAL implica l'accettazione del presente Statuto e l'impegno ad un comportamento consono alle regole del vivere civile. Il Consiglio Direttivo può, in caso di grave violazione di tali regole, procedere alla sospensione, per un periodo da uno a sei mesi e, nei casi più gravi, proporre l'espulsione al Collegio dei Probiviri. I provvedimenti dovranno comunque essere ratificati e, nel caso dell'espulsione deliberati, dal Collegio dei Probiviri entro e non oltre trenta giorni. Nel caso di gravi violazioni statutarie da parte di membri del Consiglio Direttivo, la competenza ad irrogare la sanzione disciplinare spetta al Collegio dei Probiviri.

Art. 22 - Tutte le eventuali controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, nonché l'esclusione dei soci per gravi motivi, saranno sottoposte unicamente e inderogabilmente alla competenza del Collegio dei Probiviri, che

giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura ma con il rispetto del contraddittorio. La decisione sarà inappellabile.

Art. 23 - Il patrimonio del CRAL è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti ad esso ed è incrementato:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato delle iniziative sociali;
- c) dai contributi e dalle elargizioni erogati volontariamente da Enti o persone;

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale è stata costituita l'associazione. In caso di scioglimento della stessa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o in beneficenza.

Art. 24 – Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in Firenze, presso la sede sociale di Piazza Libertà n° 2 il giorno 27 marzo 2008.